

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

73.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1028	AMALFITANO ed altri: Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e privati (1861) . . . . .	1031
<b>Proposta di legge (Discussione ed approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
Senatori MITTERDORFER e BRUGGER: Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3263) . . . . .	1028	AMALFITANO DOMENICO, <i>Relatore</i> . . . . .	1032, 1033, 1035
PRESIDENTE . . . . .	1028, 1029, 1030	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA . . . . .	1031, 1032, 1033, 1034, 1036
CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i> . . . . .	1028	CARELLI RODOLFO . . . . .	1035
DEL DONNO OLINDO . . . . .	1030	DEL DONNO OLINDO . . . . .	1032, 1033, 1036
FASSINO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1029	FERRI FRANCO . . . . .	1035
FERRI FRANCO . . . . .	1030	MASIELLO VITILIO . . . . .	1035
SCOZIA MICHELE . . . . .	1029	MEZZAPESA PIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> . . . . .	1031, 1033, 1035, 1036
		RENDE PIETRO . . . . .	1035, 1036, 1037
<b>Votazione segreta:</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1037	PRESIDENTE . . . . .	1037

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

**La seduta comincia alle 10,30.**

Romana BIANCHI BERETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

#### Sostituzioni.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cirino Pomicino e De Gregorio sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Russo Vincenzo e De Simone.

**Discussione della proposta di legge senatori Mitterdorfer e Brugger: Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3263).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 marzo 1982.

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

**RODOLFO CARELLI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il 6 febbraio 1981 il Senato aveva approvato il disegno di legge n. 1144, concernente modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola. L'articolo 10 di quel testo riguardava una modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che oggi stralciamo, facendone oggetto della proposta di legge in esame, data la lunghezza dell'*iter* del

citato disegno di legge n. 1144 presso la Camera.

Le modifiche che introduciamo sono, sostanzialmente, le seguenti. Il numero dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è portato da 71 a 74; i tre membri aggiunti sono « tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole » (ho citato la nuova lettera *m*), che si aggiunge al terzo comma dell'articolo 16 del decreto presidenziale in oggetto). Con riferimento agli aspetti procedurali, si prevede che per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui a questa lettera *m*), da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

Per consentire la massima tempestività, nell'articolo 2 della proposta di legge in esame si prevede che si possano anche ridurre i termini previsti ai fini della procedura elettorale, per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, facendo in modo che anche questi rappresentanti possano, fin dall'inizio, essere nell'ambito di tale consiglio.

All'articolo 3 si stabilisce che ai comitati, in cui si articola il lavoro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

Con questa proposta di legge si tende ad eliminare alcuni problemi di ripartizione dei posti nella composizione del Consiglio in oggetto (il precedente decreto presidenziale parlava di una riserva di un terzo per questi rappresentanti), così che in modo più snello e spedito viene regolata la partecipazione dei rappresentanti stessi. Avendo già il Senato, su questa materia, due volte espresso il proprio consenso, raccomando alla Commissione la sollecita approvazione della proposta di legge, per consentirne l'applicazione nella

prossima costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore, e raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole »;

il quarto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera *m*) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna ».

(*È approvato*).

#### ART. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.

(*È approvato*).

#### ART. 3.

Al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo: « Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

(*È approvato*).

#### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHELE SCOZIA. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore di questa proposta di legge, rendendosi conto dell'opportunità e della validità di questo stralcio, che rende giustizia ad un'equa rappresentanza, così come ha detto il relatore.

Tuttavia, non possiamo fare a meno di rilevare, in questa circostanza (e lo dico ora perché si tratta di una posizione politica che noi rappresentiamo), che il provvedimento organico di riforma degli organi collegiali della scuola giace da tempo abbandonato, in attesa dell'iscri-

zione all'ordine del giorno dell'Assemblea, dopo la conclusione dell'esame in sede referente. Osservo che siamo già al secondo stralcio, oltre quello di cui discutiamo questa mattina, e già certe norme sono entrate a far parte del provvedimento di riforma della scuola secondaria superiore; quando esaminiamo quest'ultimo, dovremmo fare a meno di alcuni riferimenti importanti, come quelli relativi agli istituendi comitati degli studenti, ai quali venivano demandati alcuni compiti di iniziativa e proposta su certi aspetti dell'attività educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa. Saremmo oggi di fronte ad una situazione più puntuale e di maggior respiro, se, in sede di approvazione di quella riforma, avessimo avuto già la disponibilità di quegli organismi.

Mentre oggi, forzatamente, diciamo di approvare questo stralcio, non possiamo quindi non riconfermare il nostro rammarico, per il fatto che la Camera non riesce ad approvare un progetto di legge che ormai rischia di essere superato prima della sua approvazione, essendo trascorsi più di due anni da quando è stato presentato. Si corre così il pericolo di vanificare il lavoro proficuo, svolto in sede referente, da questa Commissione, che avrebbe dovuto sortire effetti più pronti, e maggiore interessamento da parte di chi deve provvedere all'inserimento di questo testo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Scozia, che sia io, nella mia responsabilità di Presidente di questa Commissione, sia esponenti di altri gruppi abbiamo più volte rappresentato alla Presidenza della Camera l'urgenza di mettere all'ordine del giorno i progetti di legge di riforma degli organi collegiali della scuola: ma finora, non abbiamo ottenuto nulla. Posso assicurarla che continuerò ad insistere in tal senso.

FRANCO FERRI. Ci troviamo di fronte ad uno stralcio estremamente parziale, rispetto alla riforma degli organi collegiali: e quando si giungerà finalmente all'esame

di quest'ultimo provvedimento, esso risulterà per una parte attuato e per un'altra condizionato da provvedimenti presi nel frattempo. È un rischio che voglio sottolineare, e concordo con l'osservazione fatta dal collega Scozia, cioè sulla necessità di far sì (e in tal senso sollecitiamo la Presidenza) che il provvedimento di riforma sia posto al più presto all'ordine del giorno.

Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della proposta di legge, non negando l'opportunità delle modifiche in esame, ma proprio per sottolineare la loro parzialità rispetto alla necessaria riforma.

OLINDO DEL DONNO. Devo dire che veramente si rimane perplessi di fronte a certi stralci: infatti, dove non esiste il tutto, la parte, dal tutto avulsa, perde anche la sua logica. Con provvedimenti del genere si cerca solo di tamponare un qualcosa di parziale. Non posso quindi che augurarmi che il provvedimento relativo alla riforma degli organi collegiali della scuola venga quanto prima discusso dal Parlamento, trattandosi di materia importante e radicalmente nuova.

Con riguardo alle mie opinioni, dovrei esprimere parere contrario su questa proposta di legge: ma mi limiterò ad astenermi, pregando ancora la Presidenza affinché si giunga ad una sollecita discussione dei decreti delegati.

PRESIDENTE. Accolgo anche la sua raccomandazione, onorevole Del Donno: ma voglio ricordarle che dei progetti di riforma si discuterà in aula anche a seguito della posizione assunta dal suo gruppo.

OLINDO DEL DONNO. L'importanza della materia, signor presidente, richiede, a nostro avviso, la solennità carismatica dell'approvazione in Assemblea.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

**Seguito della discussione della proposta di legge Amalfitano ed altri: Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e privati (1861).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amalfitano ed altri: « Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e privati ».

Ricordo che, nella precedente seduta, era stata chiusa la discussione sulle linee generali, e si era poi proceduto ad un rinvio su richiesta di alcuni gruppi, per la predisposizione degli emendamenti.

Comunico che sono nel frattempo pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali, che è favorevole, e della V Commissione bilancio, che è ugualmente favorevole, ma « a condizione che l'articolo 4 sia sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1982, di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di annue lire 400 milioni a decorrere dal 1984. All'onere relativo all'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." ».

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a

norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai Sovrintendenti archivistici competenti per territorio.

Restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

L'onorevole Bosi Maramotti ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola: « ambientali », aggiungere le seguenti: « sentito il competente comitato di settore del consiglio nazionale ».*

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Questo comitato è già contemplato dalla legge istitutiva del Ministero. Prevedendone qui il parere, pensiamo di stabilire un controllo sulle decisioni del Ministero, ed insieme una sorta di filtro decentrato su tutta l'attività che si svolge nel territorio.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bosi Maramotti.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e va-

lorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente Sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata dall'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati alla lettera *b*) dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il richiedente può comunque dichiarare la non consultabilità pubblica dei carteggi o singoli documenti che egli ritenga di carattere riservato.

L'onorevole Bosi Maramotti ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sopprimere le parole: « alla lettera b) » e sostituire le parole: « dell'articolo 38 » con le seguenti: « dall'articolo 38 ».*

*Al secondo comma, dopo la parola: « dichiarare » aggiungere le seguenti: « di intesa con il sovrintendente archivistico ».*

*Al secondo comma, sostituire le parole: « che egli ritenga » con le seguenti: « vengano ritenuti ».*

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Con il primo emendamento, eliminiamo un riferimento parziale, e facciamo invece cenno all'intero articolo 38, volendoci riferire anche alle altre lettere dello stesso: pensiamo che sia più opportuna un'indicazione del genere. L'inserzione, poi, della frase: « di intesa con il sovrintendente archivistico » si collega ad una previsione di lavoro collegiale, cui pure fa riferimento il terzo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole: « del competente sovrintendente » con le seguenti: « dalla competente commissione creata dal sovrintendente ».*

*Al secondo comma, sostituire le parole da « il richiedente » a « pubblica » con*

*le seguenti: « non può chiedere il contributo il richiedente che dichiara la non consultabilità pubblica ».*

*Al secondo comma, sostituire le parole da: « dichiarare » alla fine, con le seguenti: « dichiarare di sottoporre a norme restrittive la consultabilità dei carteggi o singoli documenti salvo se tale consultazione sia necessaria per il lavoro di ricerca per studi critici ».*

OLINDO DEL DONNO. Rileggendo l'articolo 38 del citato decreto presidenziale n. 1409, resto meravigliato dalle ampie facoltà che vengono lasciate a privati: ad esempio, si dice che il privato deve procedere alla ristesura dei documenti deteriorati, o consentire che vi proceda il competente sovrintendente. Ora, occorre tener presente che l'Italia è ricchissima di archivi e di documenti di carattere storico (basti pensare che, prima, l'ufficio di stato civile era affidato alle parrocchie, che quindi hanno una vastissima documentazione storica), e perciò mi sembra più opportuno che non al solo sovrintendente, ma almeno a tre persone (un provveditore agli studi, un esperto d'arte ed un esperto di storia) sia affidato il compito di giudicare a chi devono essere assegnati i contributi in questione: a questo fine risponde il nostro primo emendamento.

Con il secondo emendamento, stabiliamo che non possano richiedere il contributo i richiedenti che dichiarino la non consultabilità pubblica dei loro archivi.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul primo emendamento a firma Bosi, Ferri. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dall'onorevole Del Donno debbo dire che la giusta preoccupazione di arrivare ad una conclusione piuttosto collegiale nella direzione dell'opportunità dell'intervento non è un fatto che viene meno. Forse all'onorevole Del Donno sfugge che con l'articolo 1, senza sovrapporre ulteriori strutture ma utilizzando quelle già preposte dal ministero, abbiamo investito

il competente comitato di settore, quello relativo all'archivistica. Debbo quindi esprimere il mio parere negativo sugli emendamenti stessi.

Per quanto riguarda l'altro emendamento Del Donno, debbo dire che il problema nasce all'interno dell'archivio, ma a questo si riferisce l'emendamento già presentato dagli onorevoli Bosi e Ferri (quello relativo al carteggio). Invito l'onorevole Del Donno a ritirare, quindi, i suoi emendamenti.

**PIETRO MEZZAPESA**, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*.  
Concordo con quanto detto dal relatore.

**OLINDO DEL DONNO**. Ritiro i miei emendamenti.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione degli emendamenti che restano.

Pongo in votazione il primo emendamento Bosi al secondo comma, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione il secondo emendamento Bosi al secondo comma, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione il terzo emendamento Bosi al secondo comma, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

Il controllo sulla destinazione ai fini predetti dei contributi erogati è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

L'onorevole Bosi Maramotti ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, infine, le seguenti parole:*  
« Il Sovrintendente vigila sulle tecniche di inventariazione adottate e fornisce una valutazione sul lavoro svolto ».

**GIOVANNA BOSI MARAMOTTI**. Il controllo previsto all'articolo 3 sembra quasi un atto meccanico. Perciò, sempre per quella collaborazione che vogliamo stabilire con il sovrintendente archivistico, e affinché il lavoro sia compiuto con un certo rigore scientifico (perché sappiamo quante volte la catalogazione si deve rifare), chiediamo di aggiungere un secondo comma. In questo modo, anche il Ministero può avere delle « pezze di appoggio », in quanto c'è prima la vicinanza del sovrintendente, e poi questi alla fine valuta il lavoro, e inviando al Ministero la richiesta di contributo, attesta anche che il lavoro è stato svolto, ed esprime un giudizio positivo.

**DOMENICO AMALFITANO**, *Relatore*. Non posso non condividere la preoccupazione che ha dettato questo emendamento: ma la *ratio* dell'articolo è il controllo sulla destinazione dei contributi. È ovvio che anche il risultato che con questo emendamento si raggiungerebbe è degno di considerazione. Tuttavia, ho una perplessità: mi pare che tra i compiti istituzionali del sovrintendente già ci sia la vigilanza sulle tecniche dell'inventariazione adottate in questo caso; tuttavia, se la proponente insiste, non ho obiezioni da fare.

**PIETRO MEZZAPESA**, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Riprendendo il discorso del relatore, vorrei far notare che si introduce, con questo emendamento, materia diversa da quella che è sostanzialmente trattata dall'articolo 3, il quale parla soltanto del controllo sulla destinazione dei contribuenti erogati, cioè del fatto nuovo che si inserisce nella nostra legislazione con questo progetto di legge.

A parte il fatto formale, per cui, se si insistesse con questo emendamento, esso potrebbe costituire oggetto di un nuovo articolo, c'è un fatto di natura sostanziale, e cioè che l'emendamento stesso viene a costituire una voce un po' stonata nell'organicità del disegno di legge, in quanto si tratta di cose che già si fanno. Il presente disegno di legge, infatti, recepisce a pieno l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, in cui si prevede che il sovrintendente archivistico procede a visite, esercitando quindi una vigilanza. Però, il sovrintendente attua questa vigilanza se ha i mezzi e il personale a disposizione: laddove si sono avute delle assunzioni a norma della legge n. 285, queste visite si sono fatte negli archivi, anzi le hanno chieste gli archivi privati, dal momento che ad essi torna utile. L'inserimento di una disposizione del genere, perciò, sarebbe quanto meno pleonastico.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Forse nell'articolo 3 questo emendamento può costituire un elemento non congruo: potremmo allora opportunamente aggiungere il comma all'articolo 2, dove si parla delle modalità relative agli archivi, prevedendo che ci sia la certificazione di un lavoro fatto, e fatto bene, che merita il contenuto.

So bene che l'articolo 38 è stato recepito dal disegno di legge, ma in esso si parla di un obbligo, da parte di chi ha gli archivi, a non chiudere la porta in faccia al sovrintendente, affinché esso possa effettuare le sue visite. Ma può accadere che dei privati chiudano appunto la porta in faccia al sovrintendente, e non gli facciano vedere niente; certo, chiedendo un contributo, forse lo ammetteranno, ma sarebbe meglio precisarlo. Anche perché può succedere che queste visite non vengano poi fatte, non per cattiva volontà del sovrintendente, ma magari perché questi si fida del personale, e può anche succedere che i giovani stessi non siano del tutto preparati, così il lavoro non verrebbe molto bene.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Amalfitano, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « e si avvale di una relazione predisposta dal competente sovrintendente ».

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. A fronte di questo emendamento, ritiro quello che ho presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento riformulato dall'onorevole Amalfitano.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4.

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 400 milioni di lire all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Amalfitano, relatore, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 che recepisce la condizione posta dalla V Commissione bilancio.

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1982, di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di annue lire 400 milioni a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato



di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Presento questo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4, proprio per recepire il parere della V Commissione bilancio.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Il Governo è favorevole all'introduzione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Gli onorevoli Rende e Scozia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione Pubblica istruzione,

in occasione dell'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 1861

impegna il Governo

a riservare alle regioni meridionali il 40 per cento degli stanziamenti predisposti per il riordinamento degli archivi privati di cui agli articoli 1, 2, della medesima proposta di legge.

0/1861/1/VIII

RENDE, SCOZIA.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Lo accetto come raccomandazione.

PIETRO RENDE. Insisto per la votazione.

OLINDO DEL DONNO. Nel preannunciare il mio voto contrario, desidero sottolineare che questo ordine del giorno mi sembra fuori luogo, proprio perché tende ad impegnare il Governo a riservare alle

regioni meridionali il 40 per cento degli stanziamenti predisposti per il riordinamento degli archivi privati.

FRANCO FERRI. Debbo esprimere la mia perplessità su questo ordine del giorno. Su questa materia ho la sensazione che l'assegnazione del 40 per cento degli stanziamenti predisposti per il riordinamento degli archivi privati di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento da noi esaminato, corrisponda ad una visione assistenziale. Mi rendo conto che il Mezzogiorno soffre della carenza di stanziamenti, però per quanto riguarda una materia di questo tipo che attiene a canoni scientifici specifici, non credo si possa stabilire prioritariamente le percentuali dello stanziamento.

RODOLFO CARELLI. Preannuncio il mio voto favorevole su questo ordine del giorno. Vorrei far riflettere i colleghi su due valutazioni, la prima riguarda l'assoluta esiguità dei fondi che vengono predisposti per il Mezzogiorno, e questo ci fa capire come sia necessaria una strategia territoriale di primo impiego; la seconda riguarda il fatto che in tutte le disposizioni dei finanziamenti c'è il rispetto della quota riservata al Mezzogiorno.

Ritengo che un segnale da parte del Governo nei confronti di questa strategia vada fatto.

VITILIO MASIELLO. Invito il collega Rende a non insistere sulla votazione del suo ordine del giorno, poiché si corre il rischio che lo stesso non sia accettato. Sono meridionale e mi occupo di queste cose per dovere professionale; debbo dire che il 40 per cento degli stanziamenti potrebbe essere troppo o troppo poco a seconda dei casi.

Forse sarebbe più opportuna una riformulazione di tale ordine del giorno, proprio perché non possiamo correre il rischio di non prevedere stanziamenti per eventuali grossi archivi che si trovino nelle regioni centrali. Nel momento in cui esistono delle condizioni uguali, che si tenga in considerazione particolare la si-

tuazione del Mezzogiorno, presupponendo che ci sia la disponibilità dei privati a rendere pubblici gli archivi. Certo, al Mezzogiorno potrebbe andare anche il 70 per cento del contributo, se ci fosse necessità di darlo: ma bisogna vedere qual è la sensazione che suscita questa decisione. Inoltre, se questo ordine del giorno dovesse essere rigettato, costituirebbe una preclusione rispetto ad ulteriori destinazioni, mentre dobbiamo ricordare che non esistono, nel Mezzogiorno, gli strumenti ausiliari di finanziamento.

PIETRO RENDE. Ascoltato il Governo ed i colleghi intervenuti, ritengo opportuno riformulare il mio ordine del giorno, eliminando la percentualizzazione che era desunta dalle previsioni della spesa pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno degli onorevoli Rende e Scozia viene, pertanto, riformulato, nel modo seguente:

« La VIII Commissione pubblica istruzione,

in occasione dell'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 1861,

impegna il Governo

a valutare prioritariamente le esigenze delle regioni meridionali nella utilizzazione degli stanziamenti predisposti per il riordinamento degli archivi privati dagli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge ».

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Accetto l'ordine del giorno così riformulato.

PIETRO RENDE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

OLINDO DEL DONNO. Sarò lietissimo di votare a favore di questo provvedimento di legge, augurandomi che esso possa abbracciare l'intero territorio nazionale, abbracciando anche quella meravigliosa ricchezza che sono gli archivi privati, e

dando quindi un contributo agli studi storici. Ricordo che a Sant'Agata dei Goti era qualche tempo fa in vendita una biblioteca, in cui si trovavano degli scritti di Sant'Alfonso de' Liguori: il proprietario l'aveva messa in vendita senza sapere di che tesori fosse in possesso. Spero anche che questa legge possa servire ad una valutazione del nostro patrimonio archivistico.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Il gruppo comunista voterà a favore di questa proposta di legge, che si allinea al progetto di legge n. 123, già in discussione anni fa in questa Commissione.

Il nostro voto è che enti, associazioni e privati, che hanno un enorme patrimonio culturale, vogliano aprirsi maggiormente alla collaborazione con lo Stato e con il ministero, creando quindi una corrente di fiducia reciproca. Questa proposta di legge ha un obiettivo che già figura in un progetto del Governo (di favorire, cioè, il passaggio di questi archivi allo Stato, qualora il privato deceda, e li abbia lasciati in eredità): ma ciò presuppone, da parte dello Stato, una cura per creare possibilità di maggiori spazi per gli studiosi.

Sappiamo che il patrimonio archivistico italiano è enorme, ed è ancora insufficientemente esplorato ed ordinato (mi riferisco anche agli archivi comunali), aspettando un'articolazione ed una normativa più adeguata. Infatti, l'articolo 38 di cui qui si è parlato pone degli obblighi, ma non dà nulla in cambio, in quanto non esistono dei fondi per gli archivi. Osservo, infine, che è vero che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 dà alle regioni competenza per quanto riguarda le biblioteche, i musei e, in parte, anche gli archivi di interesse locale: però, deve essere ancora completata tutta la normativa di attuazione di questo decreto. Il nostro augurio è che le regioni curino tutti gli aspetti cui prima facevo riferimento, cioè quelli relativi agli archivi degli enti locali, delle province, degli enti pubblici: si tratta, infatti, di un'ampia documentazione che non è ancora esplorata.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

PIETRO RENDE. Il gruppo democristiano esprime la propria soddisfazione, e si congratula con il relatore e con gli altri proponenti della proposta di legge, per questa opportuna ed intelligente iniziativa, che ha trovato larga eco favorevole nella Commissione.

Con questa proposta di legge, la politica dei beni culturali fa un passo in avanti, perché vengono ampliate concretamente la fruizione e la disponibilità del bene culturale, e gli archivi privati, che fino ad oggi erano oppressi da ristrettezze finanziarie, ricevono un aiuto particolare, un nuovo stanziamento per la loro piena valorizzazione.

Se a ciò aggiungiamo anche l'ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo ed ha suscitato consenso nella Commissione, con riferimento alle particolari esigenze delle aree meridionali, ci rendiamo conto che la valorizzazione del documento scritto, rispetto a quello visivo, segna veramente una nuova tendenza nella politica dei beni culturali.

Ritengo che i fondi stanziati debbono essere per il futuro incrementati, in misura proporzionale alle esigenze: il gruppo democristiano, quindi, eserciterà sul Ministero del tesoro e su quello del bilancio delle ulteriori pressioni, affinché, superato l'attuale momento del contenimento di bilancio, si abbia una più larga comprensione delle esigenze e delle iniziative presenti in questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Mitterdorfer e Brugger: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3263).

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Andreoli, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Russo Vincenzo, Confalonieri, Gui, Portatadino, Quarenghi, Rende, Russo Giuseppe, Scozia.

Si sono astenuti:

Allegra, Berlinguer Giovanni, Bosi Maramotti, Del Donno, Ferri, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, De Simone.

Proposta di legge Amalfitano ed altri: « Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati » (1861).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Confalonieri, Del Donno, Ferri, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Rende, Romano, Romita, Russo Giuseppe, Scozia.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO